



# COMUNE DI LOCRI

Provincia di Reggio Calabria

Prot.11250

10/06/2015

## Ordinanza n.16/2015

Oggetto: Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per la per la convalida di sequestro di alimenti.

### IL SINDACO

Premesso:

- che in data 09/06/2015 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Reggio Calabria - effettuava il sopralluogo presso l'albergo/ristorante/pizzeria denominato "COSTA BLU", sito in Locri - C.da Mandorleto nr.19, riscontrando irregolarità per quel che attiene i locali adibiti a cucina, in violazione del Dlgs. 193/2007 ed in relazione alle prescrizioni di cui al Reg. CE 852/2004.

Si riporta testualmente quanto rilevato nel suddetto verbale ispettivo:

1. *Il locale cucina non risulta completamente isolato da ambienti non attinenti; l'apertura tra la cucina ed il locale preparazione pizze che non riunisce i requisiti igienico sanitari (pavimento non conforme e pareti vetuste da scrostature) non è munita di alcuna chiusura;*
2. *La cella presente nella cucina è vetusta (presenza di ruggine, scrostature e sporco residuo) e, pertanto, necessita un'opera di ripristino o di sostituzione;*
3. *Le pareti ed il soffitto del locale cucina, in più punti presentano scrostature della pitturazione ed anche mancanza d'intonaco che costituiscono quelle soluzioni di continuità impedimento della corretta opera di pulizia e sanificazione dell'ambiente;*
4. *Per quanto attiene al locale di cui al suddetto punto f) ovvero quello ove sono posizionate le tre celle, sito all'esterno della zona cucina, è stato accertato anche una mancanza totale dei requisiti minimi d'igiene e, pertanto, non risultando, verosimilmente, neppure un ambiente autorizzato, si procederà alla chiusura sino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e la regolarizzazione, tramite la prevista SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) delle modifiche sostanziali all'autorizzazione già esistente.*

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita anche funzioni di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, lo stesso possa adottare Ordinanze contingibili urgenti. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla salute pubblica;

- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale in particolare la tutela della salute dei cittadini in rapporto alla fruizione dei servizi del pubblico esercizio, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto che per la particolare urgenza di procedere non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso, il quale comunque è stato informato verbalmente e in forma scritta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S di Reggio Calabria della situazione accertata e della conseguente esigenza di provvedere;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visti il R.D. n. 1365/1934, la legge n. 263/1960 e il D.P.R. n. 327/1980;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

La convalida del sequestro di 108 kg di salumi di varia pezzatura ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge 689/1981 nominando come custode la sig.ra PATTI Bruna nata a Portigliola il 30/04/1975.

DEMANDA

al Responsabile del Servizio e al Comandante del Corpo di Polizia Locale, di verificare l'avvenuta esecuzione della notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

la sig.ra PATTI Marisa, nata a Portigliola (RC), il 23/03/1963 ed ivi residente in via Quote San Francesco 41, nella sua qualità di rappresentante legale dell'albergo/ristorante/pizzeria denominato "COSTA BLU", sito in Locri - C.da Mandorleto nr.19, di ottemperare a quanto sopra ordinato, con avvertenza che l'eventuale inadempienza, oltre a costituire contravvenzione all'art. 650 del codice penale, comporterà l'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento mediante l'apposizione dei sigilli agli ingressi del locale, se necessita con l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art 5 del T.U.L.P.S.

INFORMA

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Cap. Giuseppe LAROSA;

INFORMA, INOLTRE

che può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo di messo comunale al soggetto interessato;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune;
- c) venga inviata al Dipartimento Prevenzione e Igiene Pubblica dell'ASP n.5;
- d) venga inviata al Comando Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Reggio Calabria;
- e) venga inviata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria;
- f) venga inviata al Comando Compagnia Carabinieri di Locri;

IL SINDACO



Dott. Giovanni CALABRESE

**IL SINDACO**  
*(Dott. Giovanni CALABRESE)*